

Sentenza n. 2022 pubbl. il 02/05/2022

RG n. /2018

Repert. n. /2022 del 02/05/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **018 R.G.**, vertente

tra

in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in

- opponente -

e

, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluca Ballo (C.F.
BLLGLC68T16H620B), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in
Rovigo, Via D. Angeli n. 33/A;

- opposta -

CONCLUSIONI

Per l'opponente: come da verbale del 12.10.2021.

Per l'opposta: come da verbale del 12.10.2021.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.



Con atto di citazione notificato il 9.10.2018, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. del 2018, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 6.8.2018.

Nello specifico, l'opponente ha preliminarmente contestato la nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto, difettando quest'ultimo della prova della sottoscrizione telematica da parte del giudice e, dunque, della sua conformità all'originale.

L'attrice, sempre in via preliminare, ha contestato la validità della procura alle liti rilasciata ai fini della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto riferibile a in proprio e non quale legale rappresentante della società convenuta.

Nel merito, l'opponente ha evidenziato che i soci di . corrispondono a . per la quota del 43,93% ed a , figlia del primo, per la quota del 56,08%, mentre la compagine societaria di . è costituita dai medesimi soci di , oltre a , marito di , nella misura dell'1%, il quale è anche amministratore e legale rappresentante della società.

Dunque, parte opponente ha dedotto che i rapporti tra le società sono da sempre stati fondati anche sul vincolo di solidarietà familiare, sino al momento in cui le relazioni tra il , la figlia ed il genero si sono incrinare.

Nello specifico, l'opponente ha contestato il contenuto della fattura n. del 15.4.2016 per euro 58.865,00, atteso che alcuna lavorazione sarebbe stata eseguita dalla convenuta in favore di

, in quanto i beni oggetto della predetta fattura sono riconducibili al contratto verbale di comodato d'uso gratuito, come poi riportato nella dichiarazione sottoscritta in data 1.1.2016, con scadenza al 31.12.2020, tale da rendere in ogni caso inesigibile il pagamento.

Inoltre, la società attrice ha contestato anche il contenuto delle fatture n. 2016, '2017, '2016, /2017, /2016, '2016, '2017, /2017, /2017 e /2017, deducendo che esse non sarebbero riferibili ad alcun rapporto contrattuale intercorso tra le parti, che le prestazioni in esse riportate non sono state mai eseguite in favore di . oppure che sono riferibili a lavorazioni effettuate a titolo gratuito.

La società attrice ha, poi, eccepito l'inutilizzabilità del verbale d'assemblea del 30.6.2018, in quanto ottenuto da quale socio di ., per poi fornirlo a .

Dunque, parte opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, rigettarsi ogni domanda formulata dall'odierna opposta.



Nel costituirsi, (di seguito anche), ha contestato in fatto ed in diritto tutto quanto *ex adverso* allegato e dedotto.

In particolare, con riferimento all'eccezione di nullità della notifica, l'opposta ha evidenziato come dal raffronto tra il decreto ingiuntivo notificato e quello emesso dal Tribunale non vi sia alcuna difformità.

In ordine alla eccezione di nullità della procura alle liti, la convenuta ha evidenziato come dal tenore del ricorso monitorio sia chiaro che ad agire sia stata la società e che, comunque, sia pacifico che fosse il legale rappresentante della società al momento del rilascio della procura.

In ogni caso, la difesa di parte opposta ha provveduto al deposito di ulteriore procura alle liti, sottoscritta da quale legale rappresentante di .

Nel merito, l'opposta ha contestato l'esistenza di un contratto verbale di comodato d'uso gratuito, disconoscendo la sottoscrizione apposta alla dichiarazione relativa alla sussistenza di tale rapporto contrattuale ed evidenziando come i beni riferiti a detto contratto sono solo parzialmente coincidenti a quelli riportati nelle fatture.

Inoltre, nell'eccepire la genericità delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine al contenuto delle fatture ed alla pretesa creditoria, l'opposta ha evidenziato come non sia stato contestato il credito nella parziale misura di euro 26.564,55.

Dunque, la convenuta ha chiesto rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese di lite.

In definitiva, le parti hanno concluso come da verbale del 12.10.2021.

1. Questioni preliminari e processuali.

In via del tutto preliminare, giova soffermarsi sull'eccezione svolta dall'opponente in ordine alla validità della notificazione del decreto ingiuntivo.

Ebbene, parte attrice ha lamentato la non corrispondenza del decreto ingiuntivo notificato a quello emesso dall'intestato Tribunale, in quanto privo degli estremi solitamente apposti in alto a destra ed indicanti il numero del provvedimento e la data di emissione.

L'eccezione è infondata.

Nel caso di specie, è sufficiente porre a confronto la copia del decreto ingiuntivo notificato all'opponente e quella da quest'ultima prodotta unitamente all'atto di citazione per verificare la



sovrapponibilità degli atti, a prescindere dall'assenza del numero attribuito al provvedimento a seguito dell'emissione.

Infatti, parte attrice nulla ha dedotto in ordine al pregiudizio ed alla possibilità di svolgere compiutamente le proprie difese derivanti dalla contestata difformità, tanto che ha preso posizione anche nel merito.

A tal proposito, il Tribunale reputa condivisibile la soluzione ermeneutica per la quale assume carattere di principio generale quello disposto dall'art. 156 c.p.c., in virtù del quale non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato (Cfr. Cass. SS. UU. n. 7665/2016).

Inoltre, l'opponente ha eccepito la nullità della procura rilasciata da [redacted] ai fini della presentazione del ricorso monitorio, in quanto priva della spendita della qualità di legale rappresentante della società [redacted].

Ebbene, giova richiamare il consolidato principio per il quale la sottoscrizione della procura alla lite, senza spendita della denominazione sociale, da parte di una persona fisica che sia indiscutibilmente il legale rappresentante della società, comporta il valido conferimento della procura da parte della società stessa, sempre che questa sia l'unico soggetto coinvolto nel processo (cfr., in senso conforme, Cassazione civile sez. II, 26/05/2000, n.7002, Cass. n. 6750-1994; n. 2791-1997; n. 9287-1997).

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che i dati contenuti nell'intestazione del ricorso integrano la sottoscrizione della procura alla lite apposta a margine del ricorso stesso; pertanto la sottoscrizione senza spendita della denominazione sociale, da parte di un persona fisica che sia indiscutibilmente il legale rappresentante della società, comporta il valido conferimento della procura da parte della società stessa; sempre che questa sia l'unico soggetto coinvolto nel processo (Cfr. Cassazione civile sez. II, 26/05/2000, n.7002).

Nel caso di specie, è pacifico che [redacted] fosse legale rappresentante di [redacted] al momento della sottoscrizione della procura, ragione per cui l'eccezione è da ritenersi infondata.

Invero, il difensore di parte opposta ha anche provveduto al deposito di ulteriore procura alle liti, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, in cui vi è espressa spendita della qualità di legale rappresentante della società da parte di [redacted]; oltre all'apposizione del timbro della stessa.

Dunque, fermo quanto sopra detto in ordine alla originaria validità della procura, si osserva che, in ogni caso, l'eventuale assegnazione del termine ex art. 182 c.p.c. e l'osservanza di tale termine comporta una sanatoria retroattiva dei vizi, sicché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si



producono sin dal momento della prima notificazione (Cass. S.U., n. 9217/2010); assegnazione del termine che non si è resa necessaria, nel caso di specie, considerato che parte opposta ha provveduto, alla prima difesa utile, al deposito di altra procura nel senso sopra detto.

Ulteriore questione di carattere processuale si è posta con riferimento al doppio deposito della memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte della società attrice.

Sul punto, nel richiamare quanto già argomentato con ordinanza del 15.1.2020, il Tribunale reputa che il deposito della prima delle due memorie abbia determinato la consumazione della facoltà riconosciuta alla parte dal codice di rito (Cfr. Tribunale di Mantova, Sez. I. Sentenza del 30 maggio 2017; Tribunale di Frosinone 10-10-2014; in generale Cfr. Cass. 30-11-2012 n. 21472).

Siffatto approccio ermeneutico appare conforme alla necessità di assicurare una ordinata gestione del processo, oltre a garantire che le parti provvedano ad una chiara individuazione delle istanze istruttorie.

In caso contrario, si determinerebbe un *vulnus* per la parte costretta a prendere posizione nella memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., oltre che per il giudice, tenuto a focalizzare con chiarezza il *thema probandum*.

De iure, ai fin della decisione potrà tenersi conto esclusivamente della memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice depositata in data 23.9.2019 alle ore 18:50.

2. Sul merito della domanda.

2.1. Sulle somme non contestate.

Nel merito, è preliminarmente opportuno evidenziare che, all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della non contestazione, da parte dell'attrice, della debenza della somma di euro 26.564,55.

In particolare, tale somma è riferibile alle fatture n. del 2017 per euro 2.801,64, n. 1 del 2018 per euro 3669,12, n. del 2018 per 12.643,79, oltre a parte delle somme dedotte in fattura n. del 2016 per euro 7.450,00.

Di conseguenza, essendo pacifica la sussistenza del credito nei limiti sopra indicati, occorre verificare la fondatezza della domanda sottesa al ricorso monitorio con riferimento al residuo.

Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudizio ordinario di cognizione, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ossia il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di



convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cfr. *ex multis*: Cass. civ., sez. I, 22.07.1969, n. 2761).

In altre parole, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, in quanto il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente debitore quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (Cass. sez. 1, sent. n. 8718 del 27.6.2000).

2.2. Sul disconoscimento e sull'istanza di verificaione.

Ebbene, prima di procedere all'ulteriore disamina nel merito, appare opportuno soffermarsi sul compendio probatorio a disposizione ed utilizzabile ai fini della decisione, in considerazione delle vicende processuali che hanno caratterizzato i disconoscimenti effettuati rispettivamente dalle parti e del sub-procedimento istruttorio, scaturito dall'istanza di verificaione formulata dall'opposta.

In primo luogo, si richiama quanto già espressamente argomentato con ordinanza del 15.1.2020 con riferimento al disconoscimento, operato dalla società attrice, della sottoscrizione apposta: alla fattura accompagnatoria del 9.11.2016; ai D.D.T. allegati alle fatture n. dell'11.11.2016, n. del 19.12.2018, n. del 19.12.2018, n. del 28.04.2017.

Questo giudicante reputa che il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, anche nei riguardi di una scrittura prodotta in fotocopia, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo una forma vincolata, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, ovverossia si deve concretizzare in una impugnazione specifica e determinata non potendosi risolvere in una mera espressione di stile (cfr., *ex multis*, Cassazione civile sez. I, 27/02/2017, n. 4912; Cass. 24456/2011; Cass. 3474/2008).

Nel caso di specie, il Tribunale opina che il disconoscimento operato dall'opponente si risolva in mera formula di stile, non essendo stato specificato neppure a chi si riterrebbe attribuita detta sottoscrizione.

Infatti, la specificità dell'impugnazione, richiesta dalla costante giurisprudenza sul punto, consiste nell'indicazione degli aspetti per i quali si contesta la non conformità della scrittura prodotta all'originale, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.



Siffatto principio, peraltro, vale anche con riferimento al disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei D.D.T. depositati dall'odierna opposta unitamente al ricorso monitorio.

Infatti, quanto al disconoscimento dei documenti versati in atti dall'opposta e delle sottoscrizioni in esso contenute, occorre precisare che l'art. 2719 c.c. dispone che *"le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"*: ciò significa quando viene prodotta la copia in giudizio è onere della controparte eccepire la mancata conformità della detta copia con il documento originale.

Gli effetti dell'eventuale suindicato disconoscimento, come osservato dalla Suprema Corte, devono essere tenuti ben distinti dal disconoscimento di cui all'art. 215 c.p.c.: e difatti, si è affermato che *"il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa"* (Cass. n. 8289 del 4.4.2018; cfr. anche Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006).

Per quanto riguarda, invece, le modalità di detto disconoscimento, si è detto che, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, occorre una manifestazione chiara, circostanziata ed inequivoca del perché il documento prodotto in copia non corrisponde all'originale. La Corte di Cassazione (sentenza n. 15790 del 29.7.2016) ha affermato che *"l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive"*.



Orbene, il disconoscimento formulato dalla convenuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. risulta assolutamente generico, essendosi la parte limitata a contestare la genuinità e l'autenticità dei documenti in questione.

De iure, risultano utilizzabili ai fini della decisione tutti i documenti prodotti dall'opposta.

A diversa conclusione deve giungersi con riferimento al documento n. 3 di parte attrice, rispetto al quale è stato formulato lo specifico disconoscimento della sottoscrizione da parte di , quale legale rappresentante di .

Detto documento, prodotto in copia fotostatica, corrisponde ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale si dà atto dell'esistenza di un contratto verbale di comodato d'uso gratuito, avente ad oggetto beni consegnati dall'odierna opposta alla società attrice.

Dunque, tempestivamente disconosciuta la sottoscrizione da parte della difesa dell'opposta, l'opponente ha dichiarato di volersene avvalere e ha formulato, a sua volta, istanza di verifica, depositando scritture di comparazione.

Pertanto, con ordinanza del 15.1.2020, è stata disposta C.T.U. al fine di verificare la riferibilità della sottoscrizione a ; e, successivamente, in occasione dell'udienza del 12.2.2020, fissata per la comparizione del C.T.U., questo giudice ha autorizzato la difesa dell'opponente al deposito dell'originale del documento da sottoporsi a verifica.

Ebbene, con nota del 10.3.2020, il C.T.U. nominato ha rappresentato che parte opponente non ha provveduto al deposito dell'originale; infatti, dal verbale redatto dall'ausiliare si ricava che , legale rappresentante della società opponente, ha dichiarato di aver smarrito il documento e di non esserne in possesso, senza tuttavia specificare a quando risalisse detto smarrimento.

In particolare, è il caso di evidenziare come all'udienza di comparizione del C.T.U., parte opponente è stata espressamente autorizzata al deposito dell'originale e, in tale occasione, non è stata rappresentata la circostanza dello smarrimento dello stesso; né detto smarrimento è stato allegato in atto di citazione e nelle memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*

A tal proposito, questo giudice reputa condivisibile il principio per il quale in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verifica *ex art. 216 c.p.c.* (Cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n.33769, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004).



Sentenza n. 1101/2022 pubbl. il 02/05/2022

RG n. 1101/2018

Repert. n. 1101/2022 del 02/05/2022

Al contempo, neppure si ritiene ammissibile l'istanza di ordine di esibizione formulata nella memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Infatti, l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210, a fini meramente esplorativi, allorché neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo (Cfr. Cass. lav., n. 26943/2007). Peraltro, requisito di ammissibilità è, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento, la certezza dell'esistenza del documento medesimo (Cfr. Cass. III, n. 11709/2002).

Nel caso di specie, l'opponente si è limitata a dedurre genericamente che il documento si troverebbe presso la sede di

In tal senso, appare dirimente il principio, di diffusa applicazione giurisprudenziale, per il quale neppure può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorché l'interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cfr. Cass. III, n. 19475/2005), in quanto trattandosi di strumento istruttorio residuale, l'ordine ex art. 210 è, cioè, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* (Cfr. Cass. lav., 12997/2004).

Ebbene, il Tribunale reputa condivisibile il principio secondo cui, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte, che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura, deve produrne l'originale al fine di ottenerne la verifica: altrimenti, del contenuto del documento, compresa l'autografia, può fornire la prova, con i mezzi ordinari, "nei limiti della loro ammissibilità" (Cass. n. 11739 del 1999; Cass. n. 1831 del 2000; Cass. n. 24306 del 2017, in motiv.), a partire dalla prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo quanto previsto dall'art. 2724 c.c., n. 3, abbia smarrito senza sua colpa, com'è accaduto nel caso in esame, il documento originale (Cass. n. 14804 del 2014; Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4474).

Nel caso di specie, non solo non è stata dimostrata l'incolpevolezza dello smarrimento del documento, ma neppure è stata dedotta, ragione per cui, non vertendosi nell'ipotesi dell'art. 2724 c.c., il documento n. 3 di parte opponente sconta l'effetto processuale del disconoscimento, ossia la sua inutilizzabilità ai fini della decisione, posto che la sottoscrizione apposta sullo stesso non è riferibile a



Tutto quanto premesso, è possibile procedere all'esame nel merito.

2.3. Sull'an e sul quantum debeatur.

Con riferimento alla fattura n. 2022 del 15.4.2016, l'opponente ha dedotto che essa non corrisponderebbe ad alcuna esecuzione di lavori, né alla prestazione di vendita di beni e prodotti, posto che i beni riportati nella predetta fattura sarebbero tutti oggetto del contratto di comodato d'uso gratuito.

Orbene, come detto, il documento n. 3 di parte attrice non è utilizzabile ai fini della decisione, né l'opposta ha fornito altrimenti prova dell'esistenza di un contratto di comodato d'uso, a fronte della specifica contestazione della convenuta.

Sul punto, non è stata ritenuta ammissibile la prova testimoniale come richiesta ed articolata nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., per le ragioni già espresse con ordinanza del 16.6.2020, atteso che parte opponente non ha fornito prova di aver perso incolpevolmente il documento che forniva la prova del contratto di comodato d'uso, peraltro non utilizzabile per le ragioni sopra esposte. Peraltro, tutti i capitoli formulati fanno riferimento al contratto di comodato come cristallizzato nel documento oggetto di disconoscimento.

Al contempo, non è in contestazione la circostanza che i beni oggetto della fattura n. 2022 siano stati effettivamente consegnati alla società attrice, la quale ha, in buona sostanza, ammesso di esserne nel possesso; inoltre, come emerso sin dalla comparsa di costituzione, per parte dei beni indicati nella detta fattura, non è stata contestata la debenza della somma nella misura di euro 7.450,00.

Dunque, tali elementi complessivamente considerati, inducono a ritenere che non solo i beni fossero stati consegnati, ma che anche la fattura n. 2022 del 2016 sia stata effettivamente conosciuta dall'odierna opponente, rispetto alla quale peraltro è stata messa in mora dall'odierna opposta (Cfr. doc. n. 20 e 21 allegati al ricorso monitorio).

Con riferimento agli ulteriori beni e prestazioni dettagliatamente indicate nella altre fatture oggetto di causa e di seguito riportate, si osserva che ad ognuna di esse corrisponda il rispettivo d.d.t. ovvero la fattura accompagnatoria sottoscritta dal destinatario:

- n. 2022 del 9.11.2016 cui corrisponde la fattura accompagnatoria n. 2022 del 9.11.2016 per € 6.560,74 (Cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso monitorio);
- n. 2022 dell'11.11.2016 per € 9.750,00, cui corrispondono il DDT n. 2022 del 5.2.2016 e n. 2022 del 10.6.2016 (Cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio);



- n. del 28.4.2017 cui corrisponde il DDT n. del 27.4.2017, per € 11.232,00 (Cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio);
- n. del 31.5.2017 cui corrisponde il DDT n. del 4.5.2017, per € 2.875,00 (Cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso monitorio);
- n. del 19.12.2017 cui corrisponde il DDT n. del 13.12.2017, per € 10.221,12 (Cfr. doc. n. 12 allegato al ricorso monitorio);
- n. del 19.12.2017 in riferimento al DDT n. del 24.10.2017, per € 10.000,00 (Cfr. doc. n. 13 allegato al ricorso monitorio).

Orbene, con riferimento alle prestazioni oggetto delle predette fatture, l'opponente si è limitata ad una generica contestazione, evidenziando che le forniture non sarebbero mai state ordinate né eseguite.

Tuttavia, tali asserzioni risultano smentite *per tabulas* proprio dall'avvenuta consegna dei beni, essendo le fatture tutte accompagnate da D.D.T. o fatture accompagnatorie che ne comprovano la ricezione da parte dell'odierna opponente.

Con particolare riferimento alle fatture n. del 14.12.2016 (per € 10.611,54), n. del 12.9.2017 (per € 2.870,40) e n. del 20.11.2017 (per € 3.131,13), vale rilevare come la società attrice non abbia affatto contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte della convenuta, consistenti nell'attività di essiccazione di cereali, deducendo, tuttavia, l'esistenza di un accordo in forza del quale tali spese di essiccazione non sarebbero state sostenute da , in ragione dei rapporti familiari tra i soci delle società oggi parti in causa.

Dunque, in buona sostanza, non è in contestazione l'esistenza di un rapporto contrattuale con riferimento alle prestazioni oggetto delle dette fatture; tuttavia, l'opponente ne ha dedotto la gratuità.

Sul punto, si rileva come alcuna prova sia stata fornita dalla società attrice in ordine all'accordo evocato, mentre le fatture prodotte dalla convenuta, in presenza di rapporto contrattuale non contestato, costituiscono valida prova del contenuto dell'accordo anche in ordine al *quantum*.

Infatti, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. Civ. n. 771 del 1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001; Cass. Civ. n. 8126 del 2004).

Diverso discorso è a farsi laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato; in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di



prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (Cfr. Cass. Civ. n. 23499 del 2004; Cass. Civ. Ord. n. 5915 del 2011).

Infine, si osserva che l'odierna opposta ha anche depositato verbale dell'assemblea dei soci di [redacted], in data 30.6.2018, nel quale si legge che l'amministratore, in risposta alla richiesta di conferma dell'iscrizione a bilancio dei debiti maturati nei confronti di [redacted], ha dichiarato che tutte le fatture non pagate alla stessa *"sono indicate nei debiti verso i fornitori, tranne le fatture dell'esercizio 2018"* (Cfr. doc. n. 22 allegato al ricorso monitorio).

Inoltre, nella situazione patrimoniale di [redacted] al 31.12.2017 risultano iscritti, tra le passività, debiti verso i fornitori per euro 376.886,20 (Cfr. doc. n. 24 allegato al ricorso monitorio).

Tali elementi, per quanto indiziari, pur non essendo idonei a fornire una precisa indicazione della misura del debito maturato da parte di [redacted] nei confronti di [redacted], quantomeno sino al 31.12.2017, costituiscono comunque traccia dell'esistenza dell'esposizione debitoria oggetto del presente giudizio.

Prive di pregio appaiono le contestazioni mosse dall'opponente circa l'utilizzabilità del documento relativo al verbale di assemblea, essendo del tutto irrilevante la modalità con cui la parte opponente ne sia entrata in possesso e non essendo specificamente contestato il contenuto dello stesso.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza presuntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.

Orbene, fornita prova del titolo fatto valere dall'opposta, attrice in senso sostanziale, alcuna prova dell'adempimento è stata invece offerta dall'opponente.

In definitiva, l'opposizione è infondata e va respinta.



Sentenza n. 2022 pubbl. il 02/05/2022
RG n. 2018
Repert. n. /2022 del 02/05/2022

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, del valore della causa, nonché della complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **rigetta** l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. del 2018 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 6.8.2018, dichiarandolo esecutivo;
- **condanna** l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 9.785,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge.

Così deciso in Rovigo, il 29.4.2022.

Il Giudice

Dott. Nicola Del Vecchio

